

Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **119** del 05/07/2018

“Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante dalle seguenti sentenze esecutive: 1) n. 4301/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2245/08/LO); 2) n. 4297/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2244/08/LO)”; 3) n. 2762/2017 C.d.A. di Bari Sezione Lavoro – (cont. 372/12/GA).

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai seguenti provvedimenti giudiziari esecutivi resi dal Tribunale Civile di Brindisi – Sez. Lav.:

- 1) n. 4301/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2245/08/LO);
- 2) n. 4297/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2244/08/LO);
- 3) n. 2762/2017 C.d.A. di Bari Sezione Lavoro – (cont. 372/12/GA).

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra indicati, si specifica che trattasi di contenziosi aventi ad oggetto identica materia.

In merito al contenzioso di cui al numero 1), si riferisce che il ricorrente, sig. A. G., proponeva ricorso assumeva di essere stato assunto dal 01.01.1982 alle dipendenze della Regione Puglia, presso l'impianto irriguo di Terlizzi, con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con qualifica di operaio specializzato fino a tutto il 1986 presso l'Ente Irrigazione; dal 1986 al 1994 presso la Regione Puglia per 151 giornate, e dal 1994 in poi, con qualifica di operaio specializzato OTI e fino al febbraio 2000 presso il Consorzio di Bonifica e dal 01.03.2000 in poi presso la regione fino alla istituzione dell'Arif.

Con detta domanda chiedeva al Tribunale che venisse accertato e dichiarato di aver lavorato dal 01.01.1982, continuativamente, presso la Regione Puglia e di aver svolto durante tutto il sopra descritto rapporto lavorativo mansioni superiori, ovvero di dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel 5° livello del contratto integrativo di categoria oltre al riconoscimento del diritto alle indennità di reperibilità, di

percorrenza chilometrica, con conseguente diritto a percepire le relative differenze retributive, per un totale di € 51.513,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con condanna della Regione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa, oltre alle spese di giudizio.

Si costituiva la Regione eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per l'assoggettabilità del rapporto di lavoro de quo alla disciplina del pubblico impiego privatizzato di cui al d. lgs. n. 165/2001.

All'esito dell'istruttoria il ricorrente provava di aver svolto mansioni inquadrabili nella categoria superiore, pertanto, il Tribunale con sentenza n. 4301/2017 dichiarava il diritto del ricorrente al suddetto inquadramento e condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive per un importo complessivo di € 51.513,10, oltre accessori di legge, così come da prospetti allegati in ricorso, integralmente recepiti, in assenza di una specifica contestazione da parte della difesa regionale. Condannava la Regione al pagamento di spese legali liquidate in € 5.050,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del legale costituito.

In relazione al numero 2), si riferisce che il ricorrente, sig. P.M., proponeva ricorso assumeva di essere stato assunto dal 13.06.1976 alle dipendenze della Regione Puglia, presso l'impianto irriguo di Terlizzi, con contratto di lavoro a tempo determinato inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con qualifica di operaio specializzato fino a tutto il 1983 presso l'Ente Irrigazione; dal 1984 al 1989 presso la Regione Puglia per 178 giornate, e dal 1989 in poi, con qualifica di operaio specializzato OTI e fino al febbraio 2000 presso il Consorzio di Bonifica e dal 01.03.2000 in poi presso la regione fino alla istituzione dell'Arif.

Si costituiva la Regione eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal ricorrente nonché l'improcedibilità della domanda per l'assoggettabilità del rapporto di lavoro de quo alla disciplina del pubblico impiego privatizzato di cui al d. lgs. n. 165/2001.

All'esito dell'istruttoria il ricorrente provava di aver svolto mansioni inquadrabili nella categoria superiore, pertanto, il Tribunale con sentenza n. 4297/2017 dichiarava il diritto del ricorrente al suddetto inquadramento e condannava la Regione alla corresponsione delle relative differenze retributive per un importo complessivo di € 56.659,74, oltre accessori di legge, così come da prospetti allegati in ricorso, integralmente recepiti, in assenza di una specifica contestazione da parte della difesa regionale. Condannava la Regione al pagamento di spese legali liquidate in € 5.050,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del legale costituito.

In merito al contenzioso numero 3) si riferisce che il ricorrente, sig. B.R. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari Sezione Lavoro del 20.02.2014 con la quale, dichiarata cessata la materia del contendere afferente il pagamento di vari emolumenti, statuiva la compensazione delle spese legali.

La Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 2762/2017, pertanto, accoglieva parzialmente l'appello, condannando la Regione a pagare nei confronti del legale del ricorrente, dichiaratosi anticipatario, i due 2/3 delle spese di I grado liquidate per l'intero in € 1.500,00, oltre accessori e compensando il restante terzo; inoltre, compensava le spese di secondo grado.

Conseguentemente, occorre riconoscere quale debito fuori bilancio e a titolo di spese legali l'importo complessivo di € 1668,49 (di cui € 257,00 per ritenuta d'acconto), come da nota spese.

In considerazione della conclusione dei giudizi sopra descritti e delle relative sentenze, si ritiene improcrastinabile avviare il relativo procedimento per il pagamento attraverso il presente disegno di legge del corrispondente debito fuori bilancio.

All'esito dell'istruttoria preliminare, pertanto, la spesa complessiva risulta di € 211.265,40= così suddivisa:

- a) € 123.066,34= per differenze retributive al netto dei contributi inps + oneri riflessi;
- b) € 8.704,20= per IRAP;
- c) € 9.090,36= per contributi INPS;
- d) € 30.217,09= per interessi legali;
- e) € 24.102,18= per rivalutazione monetaria;
- f) € 16.085,23= per titolo di spese legali.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, tramite con prelievo dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 1 sul capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e successiva reiscrizione ai capitoli con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1, capitolo n. 131091 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.10.05.04; nonché alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904003 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01; nonché alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo 904004 'Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE' C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze derivanti dai sopra descritti titoli esecutivi vengono finanziate con imputazione, rispettivamente, a Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", Missione 1 Programma 11 Titolo 1 sul cap. 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria" e Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Programmazione, Controlli e Archivi

Dott.ssa Anna De Domizia



Il Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio

Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
Avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2018, n. _____

"Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 derivante dalle seguenti sentenze esecutive: 1) n. 4301/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2245/08/LO); 2) n. 4297/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2244/08/LO)"; 3) n. 2762/2017 C.d.A. di Bari Sezione Lavoro – (cont. 372/12/GA).

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 211.265,40=** derivante dai seguenti titoli esecutivi:

- 1) *Sentenza n. 4301/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2245/08/LO)* per un totale di € 100.102,92 (di cui € 49.297,31 per differenze retributive, € 3.666,47 per TFR, € 4.190,27 per IRAP, € 7.887,57 per oneri riflessi, € 14.254,35 per interessi, € 11.382,79 per rivalutazione, € 2.215,79 per rimborso km., in favore del sig. Antoniciello Gerardo e € 7.208,37 per spese legali compresi oneri all'avv. Nicola Caroppo, distrattario);
- 2) *Sentenza n. 4297/2017 Tribunale di Bari – Sezione Lavoro (cont. 2244/08/LO)* per un totale di € 109.493,99 (di cui € 53.105,01 per differenze retributive, € 3.933,11 per TFR, € 4.513,93 per IRAP, € 8.496,80 per oneri riflessi, € 15.962,74 per interessi, € 12.719,39 per rivalutazione, € 3.554,64 per rimborso km., in favore del sig. Pasquino Michele e € 7.208,37 per spese legali compresi oneri all'avv. Nicola Caroppo, distrattario);
- 3) *Sentenza n. 2762/2017 C.d.A. di Bari - Sezione Lavoro – (cont. 372/12/GA)* per un totale di € 1.668,49 per spese legali compresi oneri accessori all'avv. Leonardo Goffredo, distrattario.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede con la seguente imputazione:

- **€ 123.066,34=** per differenze retributive al netto dei contributi inps + oneri riflessi tramite prelievo dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 1 sul capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e successiva reiscrizione sul Capitolo 131091 Missione 9 Programma 4 Titolo 1, "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – oneri da contenzioso"- P.D.C.F. 1.10.05.04;
- **€ 8.704,20=** per IRAP tramite prelievo dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 1 sul capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e successiva reiscrizione sul capitolo n. 904003 Missione 9 Programma 4 Titolo 1 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – IRAP" C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;
- **€ 9.090,36=** per contributi INPS tramite prelievo dalla Missione 20 Programma 3 Titolo 1 sul capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e successiva reiscrizione sul capitolo n. 904004 alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 "Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 – CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE" C.R.A. 66.6. – P.D.C.F. 1.02.01.01;
- **€ 30.217,09=** a titolo di interessi sul capitolo n. 1315 Missione 1 Programma 11 Titolo 1, "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- **€ 24.102,18=** a titolo di rivalutazione monetaria sul Capitolo 1316 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione monetaria"
- **€ 16.085,23=** a titolo di spese legali sul Capitolo 1317 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".